

POLIZZA PERDITE OCCULTE

DEFINIZIONI

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Contatore

Strumento atto alla misurazione dell'acqua erogata verso uno specifico Utente.

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

Franchigia

L'importo che in caso di sinistro l'Assicurato tiene comunque a suo carico e per il quale la società non riconosce l'indennizzo. Pertanto nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata come disposto dalle condizioni Generali di assicurazione, senza tenere conto della franchigia che verrà detratta successivamente dall'importo così calcolato.

Indennizzo

La somma dovuta alla Società in caso di sinistro.

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione.

Post-contatore

Porzione dell'impianto idrico di pertinenza dell'Utente a valle del punto di consegna.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Scoperto

Percentuale della somma liquidata a termini di polizza che l'assicurato o il Contraente tiene a suo carico per ciascun sinistro, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo farlo assicurare da altri. Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata come disposto dalle Condizioni Generali di assicurazione, senza tenere conto dello scoperto che verrà dedotto successivamente dall'importo così calcolato.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Società

Utente

Titolare di un contratto di somministrazione di acqua potabile che ha aderito alla copertura.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 Dichiarazione relative alla natura del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892,1893 e 1894 CC.

Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio (ex artt. 1898 CC) durante il corso di validità della presente polizza così come all'atto dell'adesione della stessa non pregiudicano il diritto all'indennizzo sempre che tali omissioni o dichiarazioni incomplete o inesatte siano avvenute in buona fede. La società si impegna a corrispondere, a richiesta dell'assicurato, l'indennizzo contro corresponsione, da parte del Contraente, della differenza tra il premio applicato e quello che sarebbe stato applicato se la Società avesse conosciuto il vero stato delle cose. Tale differenza sarà conteggiata dal giorno in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 2 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 3 Aggravamento del rischio

Il contraente o l'assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 Cc.

Art. 4 diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art.1897 cc e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 5 Altre assicurazioni

L'Utente è esonerato dalla preventiva dichiarazione dell'esistenza di altre assicurazioni stipulate per gli stessi rischi da lui direttamente, o da altri a suo favore.

In caso di sinistro l'Utente ne darà comunque avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, fermo restando che per la presente garanzia, l'Utente può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, ma l'indennità complessivamente liquidata non può superare l'ammontare del danno.

Resta comunque esclusa ogni responsabilità solidale tra le società assicuratrici interessate.

Art. 6 Conto Terzi

Con la presente polizza, il Contraente stipula con la Società una polizza collettiva avente per oggetto le garanzie assicurative disciplinate dalle presenti condizioni contrattuali, in conformità a quanto previsto dall'art. 1891 del C.C. La presente polizza viene stipulata in nome e per conto degli Utenti della Contraente (sopra richiamati come assicurati).

In caso di sinistro i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti, nè azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Art. 7 Obblighi del Contraente

Il Contraente si obbliga a fornire a ciascun Assicurato un estratto delle condizioni assicurative redatto dalla Compagnia contenente le prestazioni assicurative nonché gli obblighi e le incombenze in caso di sinistro. Il mancato adempimento a tale obbligo comporterà la responsabilità diretta del Contraente nei confronti degli Assicurati, nel caso di richieste di Indennizzo od Assistenza escluse per qualsiasi motivo dalla presente polizza. L'adempimento sarà da ritenersi ottemperato con la pubblicazione sul sito internet dell'estratto delle condizioni di assicurazione redatto dalla Compagnia.

Art. 8 Decorrenza e scadenza delle prestazioni

L'assicurazione vale per le perdite che si sono manifestate durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa e denunciate entro 90 giorni dalla cessazione della polizza ovvero 180 giorni dal ricevimento da parte dell'utente della bolletta che ne contiene la fatturazione. In caso di contestazione sulla data di ricevimento della bolletta sarà prova dell'avvenuto ricevimento l'attestazione fornita dal fornitore pro tempore contrattualizzato per il recapito delle bollette o la ricevuta della pec in caso di inoltro telematico.

Art. 9 Durata del contratto

Il presente contratto avrà effetto dalle ore 24 del **31/12/2020** sino alle ore 24 del **31/12/2024** e s'intende automaticamente disdettato alla sua scadenza senza obbligo di comunicazione inviata dalle parti.

È comunque facoltà di ciascuna delle parti rescinderlo in occasione di ogni scadenza anniversaria, mediante comunicazione raccomandata inviata all'altra parte almeno 60 giorni prima della data di scadenza interessata.

È facoltà del Contraente notificare alla Società, entro i 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza del Contratto di assicurazione, la prosecuzione dello stesso alle medesime condizioni normative ed economiche fino ad un massimo di 90 (novanta) giorni immediatamente successivi a tale scadenza, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 90 (novanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.

La facoltà riconosciuta al contraente di notificare la prosecuzione del contratto per ulteriori 90 gg dalla scadenza, non opererà nel caso in cui la Compagnia dovesse avvalersi della disdetta annuale prevista dallo stesso articolo.

Art. 10 Premio e Regolazione

Il premio della presente assicurazione è conteggiato moltiplicando il premio unitario convenuto per tipologia di utenza suddivisa tra domestico (residente e non) e non domestico (tra cui rientrano tutte le utenze diverse da quelle domestiche) , con il numero delle utenze allacciate alla rete di distribuzione dell'acqua erogata dal contraente che hanno aderito alla copertura assicurativa pari – alla data del 31 agosto 2020 - a:

Utenze assicurate al 31.08.2020	
tipologia	n° utenze
DOMESTICO	213.308
NON DOMESTICO	33.889
Totale complessivo	247.197

€ 6,00 (utenze domestiche) -

€ 14,40 (utenze non domestiche) -

Totale premio annuo lordo posto a base del premio della prima annualità: 1.767.849,60 comprensivo di imposte al 21,25%, premio imponibile pari a € 1.458.020,29

Il premio suindicato risulta costituito da quattro rate trimestrali oltre Imposte (21,25%) Il premio del primo anno risulta quello indicato nell'offerta risultante dall'aggiudicazione e con estrazione delle utenze al 7 settembre 2020.

A decorrere dal secondo anno ogni annualità sarà calcolata dalla Società sulla base dei dati forniti dal Contraente all'inizio di ogni annualità assicurativa e da una regolazione finale annua calcolata sulla base dei dati consuntivi del numero utenti estratto al 31 dicembre.

Il premio relativo, ai fini della regolazione, sarà calcolato in dodicesimi.

Le rate annuali di pagamento della ripartizione del premio annuo come sopra determinato sono fissate alle date del 30/12, 30/03, 30/06 e 30/09 di ogni anno,

Qualora intervengano variazioni del numero degli utenti nel corso dell'annualità assicurativa, queste si intendono automaticamente efficaci ed assicurate senza l'obbligo della preventiva comunicazione da parte della Contraente.

La Contraente è esonerata dalla preventiva denuncia delle generalità degli utenti, per l'identificazione dei quali si farà riferimento ai documenti ufficiali in possesso della Contraente ed esibiti a richiesta della Società. Il Contraente si impegna a fornire alla Società entro 90 giorni successivi alla scadenza di ogni "periodo assicurativo", ai fini della regolazione del premio dell'annualità precedente, il numero complessivo delle utenze riferito a tale periodo.

Nel caso di eccedenze attive rispetto ai dati preventivi, la Società procederà alla regolazione del premio con emissione di un apposito atto, applicando in tale sede per ogni utente supplementare il 50% dei tassi in corso sopra indicati: nell'ambito del medesimo atto, provvederà altresì all'adeguamento del premio annuo del "periodo assicurativo" successivo, sulla base dei dati consuntivi/numero utenti comunicati.

Qualora il Contraente abbia in buona fede fornito dichiarazioni inesatte sui numeri degli utenti, la Società riconoscerà la piena validità del contratto, fermo il diritto a richiedere la quota di maggior premio non percepita.

Art. 11 Pagamento del primo premio

Il Contraente pagherà alla Società o all'ufficio incaricato entro 90 (novanta) giorni dal perfezionamento del presente contratto, la prima rata di premio dell'annualità, che sarà suddivisa in trimestri secondo quanto previsto dall'art. 10.

Trascorsi i termini di pagamento indicati per ogni quadrimestre, previa diffida e messa in mora inviata dalla Società al Contraente, l'assicurazione rimane sospesa e riprende la sua efficacia soltanto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, ferma restando la scadenza contrattuale stabilita.

Art. 12 Gestione del contratto

La gestione del presente contratto è affidata alla Aon Spa, broker di assicurazione.

Il Contraente e la Società convengono che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, e tutte le comunicazioni inerenti l'esecuzione del presente contratto avverranno per il tramite del suddetto broker.

Il broker garantisce alle Parti il monitoraggio di tutti gli adempimenti relativi agli obblighi di informazione e rendiconto relativi alla polizza e fornirà annualmente al Contraente, prima della data prevista per il recesso, un rendiconto sull'andamento della polizza.

Art. 13 Liquidazione dei sinistri

La liquidazione del danno è subordinata all'effettuazione di almeno 2 letture negli ultimi due anni (anche autolettura). Per le nuove utenze e per le utenze allacciate da meno due anni, il numero di letture obbligatorio è ridotto ad una (anche autolettura).

Art. 14 Estensione territoriale

Comuni del territorio servito da Publiacqua SpA

Art. 15 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente o dell'Assicurato.

Art. 16 Foro competente

Foro competente e da intendersi quello stabilito dalle disposizioni di Legge.

Art. 17 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 18 – Contrattazione specifica delle singole clausole Ad ogni effetto di legge e contrattuale, le Parti si danno reciprocamente atto di aver specificamente negoziato in qualità di professionisti ogni singola clausola del presente Contratto, le quali pertanto non necessitano di specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 del Codice Civile”.

NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA "PERDITE OCCULTE"

Art. 18 Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare, sino alla somma massima di € 20.000,00, le eccedenze nei consumi di acqua potabile per i casi di perdite occulte, come definite dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato (Regolamento di Fornitura) *pro tempore* vigente, nell'impianto post contatore:

- derivanti da qualsiasi fatto od omissione accidentale, fortuito ed involontario, compresa colpa dell'utente;
- derivanti da qualsiasi fatto od omissione colposa o doloso di terzi (fatta salva la facoltà di rivalsa da parte della società);
- derivanti da incendio, esplosione, scoppio, implosione, colpo d'ariete e simili fenomeni, eventi atmosferici e naturali;
- conseguenti a vetustà e/o degrado dei materiali
- limitatamente alle seguenti tipologie di utenza, così come definite dal Regolamento di Fornitura *pro tempore* vigente:

DOMESTICO

- uso domestico residente
- uso domestico non residente

NON DOMESTICO

- artigianale e commerciale – piccoli quantitativi
- artigianale e commerciale – medio-piccoli quantitativi
- artigianale e commerciale – medio-grandi quantitativi
- artigianale e commerciale – grandi quantitativi
- artigianale e commerciale – speciali
- industriali – piccoli quantitativi
- industriali – medio-piccoli quantitativi
- industriali – medio-grandi quantitativi
- industriali - grandi quantitativi
- industriali – speciali- uso agricolo e zootecnico
- uso pubblico disalimentabile
- uso pubblico non disalimentabile
- altro – antincendio

sempre che, l'eccedenza superi il 50% del consumo normalizzato, risultante dalla media aritmetica dei consumi registrati per l'utenza nell'anno precedente, rapportata al consumo riscontrato nel periodo della perdita occulta. Qualora si tratti di utenza attivata da meno di un anno si farà riferimento al consumo normalizzato riferito al periodo intercorso dell'attivazione dell'utenza o, in caso di prima fattura, al consumo di utenti analoghi per tipologia d'uso e fascia di consumo. Tale soglia del 50% opera anche come franchigia e in caso di superamento della stessa l'indennizzo dovuto sarà calcolato sull'eccedenza rispetto al consumo normalizzato aumentato del 50%.

Art. 19 Determinazione del premio

Il premio da corrispondere alla Società è determinato in base alla tipologia di utenza per la quale si chiede la copertura assicurativa e suddivisa tra domestici e non domestici. Non è previsto alcun conguaglio diverso da quello riferito al numero di utenti rilevati secondo la disciplina dell'art. 11 e salvo quanto previsto dall'art. 25. La Contraente potrà addebitare agli aderenti i propri costi amministrativi di gestione delle attività di istruttoria e attivazione.

Art. 20 Esclusioni

La Società, in ogni caso, non risarcisce le perdite:

- a) da difettoso funzionamento di rubinetti, elettrodomestici, sanitari "troppo pieni";
- b) dagli impianti in vista (non interrati, non incassati nei muri o annegati in conglomerato cementizio);
- c) all'interno di pozzetti o del pozzetto ove è ubicato il contatore stesso e sue connessioni salvo che non sia comprovata l'inaccessibilità;
- d) conseguenti a dolo dell'utente o quelle che siano in conseguenza di casi preesistenti alla data di decorrenza della polizza e noti all'Utente,
- e) derivanti da colpa grave dell'utente cioè quando l'imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto di fornitura;
- f) causate da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni;
- g) verificatesi in occasione di atti di terrorismo o sabotaggio organizzati, guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione;
- h) verificatesi in occasione di esplosioni, emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione dal nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Art. 21 Modalità di denuncia e gestione dei sinistri

Per quanto attiene alle modalità di denuncia, liquidazione e gestione dei sinistri si conviene che:

- a) La denuncia di sinistro da parte del Contraente avviene tramite il Broker e sarà successiva alla verifica dell'esistenza della copertura assicurativa della singola utenza interessata, con indicazione della specifica se trattasi di uso domestico o uso non domestico e alla congruenza della documentazione a supporto come regolata dal Regolamento del SII pro tempore vigente.
- b) Il Contraente dovrà procedere a tale denuncia a mezzo invio di file per posta elettronica pec, riepilogativo di tutti i sinistri del trimestre precedente, inoltrato entro 30 giorni successivi alla scadenza del periodo di osservazione, e dovrà contenere tutti i dati relativi alle posizioni segnalate, secondo il format: Dati Utenza, Decorrenza Ass.ne, Tot. Gg. Decorr. Perdita, Dt.Inizio Perd., Lettura inizio perdita, Data Fine Perd., Lettura Fine Perd., Totale Rimborso calcolato, Importo Totale a carico della Compagnia.
- c) Il valore del risarcimento a metro cubo per ciascun sinistro è determinato facendo riferimento alla tariffa "base" degli usi domestici o non domestici, come determinato annualmente dall'AIT con esclusione della quota del servizio fognatura e/o depurazione. Le tariffe sono pubblicate sul sito dell'Autorità Idrica Toscana.
- d) Le nuove adesioni alla polizza saranno efficaci solo in presenza della autolettura del richiedente alla data di stipula ovvero una lettura effettiva non precedente a 10 giorni dalla data di attivazione.
- d) Per determinare i metri cubi di perdita e il periodo coperti dall'assicurazione, si procederà nel seguente modo:
 - 1) individuazione del periodo con consumo non normalizzato (con superamento del 50% della media aritmetica del consumo) tra due letture effettive (rilevate dal contraente o dall'assicurato)
 - 2) valutazione della data di decorrenza dell'adesione:

- copertura assicurativa completa:
quando la data di adesione è antecedente alla data di inizio del periodo con consumo non normalizzato;
- copertura assicurativa parziale:
nel caso in cui la data di adesione è successiva alla data di inizio del periodo con consumo non normalizzato o nei casi in cui la perdita sia già esistente alla data di adesione, si terrà conto del solo periodo successivo alla stessa. In assenza di lettura alla data di adesione il calcolo sarà effettuato con il sistema del pro-die in rapporto ai giorni ed al consumo del periodo interessato.

e) Qualora il periodo con consumo non normalizzato superasse i **270 giorni** si conviene tra le parti che la perdita del singolo sinistro verrà così quantificata:

detta "A" la data di fine del periodo con consumo non normalizzato (giorno, mese, anno), "B" la data di inizio del periodo con consumo non normalizzato (giorno, mese, anno) e "C" (metri cubi) la differenza delle letture effettuate rispettivamente alle date "B" e in "A", definiamo perdita del singolo sinistro "P" (metri cubi) come segue:

$$P = C * 270 \text{ giorni} / (B-A)$$

Quanto sopra si applica esclusivamente nel caso in cui la differenza tra "B" ed "A" sia superiore ai 270 giorni altrimenti la perdita del singolo sinistro "P" sarà pari a "C" ferma restando la decurtazione relativa all'effettivo periodo di assicurazione come previsto al punto 2.

Art. 22 Scoperto e massimo risarcimento per sinistro

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto del **0% (nessuno scoperto)**, da calcolarsi sull'importo indennizzabile a termini di polizza e che viene regolato nella bolletta oggetto di ricalcolo dalla Contraente secondo le norme tariffarie vigenti.

L'indennizzo nei confronti dell'Utente, per la parte a carico della Società, non potrà in ogni caso superare, la somma di euro 20 mila.

La garanzia sarà operativa solo per **una richiesta di rimborso a perdita annua** e quindi le richieste di riconoscimento a perdita saranno respinte se verificatesi entro i 365 giorni dalla data di inizio della perdita precedente.

Art. 23 Determinazione del danno

La Società si riserva di richiedere alla contraente, attraverso il broker, una integrazione del file periodico trimestrale di denuncia dei sinistri, con la documentazione di una o più pratiche al fine di fare ulteriori approfondimenti.

Le pratiche su cui svolgere il controllo integrativo è richiesto al Contraente a campione e le medesime saranno scelte su iniziativa della Società; il totale campionabile è fissato in misura pari a massimo il 5% del numero di pratiche oggetto di ogni denuncia trimestrale.

La richiesta di approfondimenti al contraente dovrà avvenire entro 30 giorni solari dall'invio del file riepilogativo di cui al precedente art. 21.

E' comunque fatto sempre salvo il diritto della Società di richiedere un'ispezione, per un massimo di due volte l'anno, presso gli archivi della Contraente attraverso un proprio perito per accertare anomalie, effettuare ulteriori verifiche e svolgere controlli; il controllo ispettivo dovrà essere comunicato alla Società tramite il Broker, che garantirà la presenza di un proprio incaricato durante l'ispezione.

Nel caso di richiesta della documentazione integrativa la Società svolgerà il controllo procedendo a:

- a) indagare su circostanze, natura, causa, data e modalità del sinistro,
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e dichiarazioni dell'Assicurato e tipologia copertura;

c) redigere in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti, il verbale delle operazioni e il progetto di liquidazione.

La Contraente garantisce che ogni pratica presentata dall'utente e inoltrata per la richiesta di indennizzo sia corredata da:

- autocertificazione con richiesta di riduzione tariffaria e rimborso assicurativo comprensiva di tutte le informazioni inerenti la data evento, la natura dell'evento e l'autolettura, copia fattura/e oggetto di ricalcolo;
- documentazione fotografica, fattura relativa alla riparazione (con eventuale dichiarazione del tecnico), ovvero dichiarazione comprovante l'avvenuta riparazione in economia con descrizione dettagliata del lavoro svolto.

Il broker incaricato, provvederà a trasmettere alla Società il file contenente tutte le richieste presentate dai singoli utenti alla contraente con la specifica dei dati che hanno portato al conteggio finale dei sinistri e la documentazione di cui sopra.

Art. 24 Liquidazione dei sinistri

Entro il termine di 30 giorni dall'invio alla Società del file di cui all'art. 21 lett b), dovrà essere liquidato il saldo dei rimborsi maturati direttamente sul conto corrente che sarà fornito con apposita comunicazione all'atto della sottoscrizione della polizza; il Contraente provvederà a risarcire l'Assicurato mediante correzione della/e fattura/e interessata/e entro 30 giorni dal ricevimento della liquidazione.

Limitatamente alle posizioni per le quali è richiesto un controllo integrativo, come disciplinato dall'art. 23, sarà sospesa la liquidazione delle pratiche individuate dalla Società, che dovrà esaurire le proprie attività di verifica entro un massimo di 60 giorni dalla data di ricevimento delle integrazioni, decorsi i quali la Società provvederà a inviare un rendiconto all'esito delle verifiche e procederà a:

- liquidare tutte le posizioni controllate
- contestare quelle verificate e non liquidabili

La Contraente ha diritto di replica sulle pratiche contestate entro 30 giorni dal ricevimento del rigetto motivato della Società e in mancanza di accordo si procede ai sensi dell'art. 25.

I pagamenti da parte della Società al Contraente dovranno avvenire con un unico versamento complessivo sia relativamente all'intera denuncia trimestrale che per tutte le pratiche oggetto di controllo, salvo invio contestuale alla Contraente a mezzo pec e tramite il broker, del riepilogo dei rimborsi suddivisi per utenza, da effettuare integrando l'apposita colonna del file di denuncia trimestrale predisposto dal Contraente per la corretta attività di abbinamento e correzione delle posizioni.

Nel caso in cui l'utente dichiari, in riferimento ad una pratica già denunciata, di aver comunicato una lettura errata o ciò emerga dalle letture successive, la Contraente provvederà a inviare alla Società le variazioni a debito e/o a credito con l'invio delle pratiche del trimestre successivo alla verifica.

Il mancato rispetto da parte della Società per oltre 30 giorni del termine di pagamento dei sinistri alla scadenza convenuta, determina per il Contraente il diritto di sospendere il pagamento del premio della rata riferita al trimestre successivo a quello in cui si verifica il ritardo e ciò sino al ricevimento della liquidazione degli stessi.

Beneficiando della presente assicurazione, l'Assicurato delega altresì "Publiacqua" a ricevere da Generali Italia l'indennizzo dovuto, con efficacia liberatoria per Generali Italia. Resta pertanto espressamente convenuto tra le Parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1891 c.c., che la liquidazione ed il pagamento dell'indennizzo relativo a ciascun Assicurato sarà effettuato da Generali Italia, con efficacia liberatoria per la Compagnia nei confronti dei singoli Assicurati, esclusivamente nei confronti e per il tramite di "Publiacqua", che provvederà per proprio conto ad accreditare gli indennizzi ai singoli Assicurati impegnandosi a manlevare Generali Italia da ogni eventuale pretesa dei medesimi.

Art. 25. Controversie sulla definizione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti
- b) tra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del presente articolo lettera b), I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle operazioni di cui agli art. 23 e 24 lettera c) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo in caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 26 Partecipazione Utili

Al termine di ciascuna annualità assicurativa verrà compilato a cura della Società, un bilancio speciale di Partecipazione agli utili sulla base dei dati sotto riportati.

- All'attivo: il 75% dei premi imponibili incassati di competenza dell'anno
- Al passivo: l'ammontare dei sinistri di competenza

Dell'eventuale differenza attiva risultante da tale bilancio il 60% verrà riconosciuto alla Contraente a titolo di sconto sul premio dell'annualità successiva con conseguente riparametrazione dei premi unitari.

I premi unitari scontati, determinati in base agli andamenti dell'anno "n", saranno applicabili per il solo esercizio successivo (anno n+1). Per l'anno ancora successivo (n+2) saranno ripristinati i premi unitari di quotazione (anno n) fatti salvi eventuali sconti spettanti per l'utile maturato nell'anno n+1.

Art. 27. Limite massimo di indennizzo

In nessun caso la Società indennizzerà per sinistro e anno una somma maggiore del 200% del premio annuo imponibile di competenza.

Art. 28. Clausola Broker

La gestione del presente contratto è affidata a Aon SpA, broker di assicurazioni.

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti per conto dell'Assicurato dalla Aon Spa, stessa.

Per quanto concerne l'incasso dei premi di polizza la regolazione verrà effettuata dall'Assicurato alla Aon Spa che provvederà al versamento degli stessi alla Società.

Resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termini dell'art, 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato.

Agli effetti dei termini fissati dalle "Norme" ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto dell'Assicurato, alla Società si intenderà come fatta dall'Assicurato stesso, parimenti ogni comunicazione fatta dall'Assicurato al suddetto Broker sarà considerata come inviata alla Società.

xxx

IL CONTRAENTE

" LA SOCIETA'